



CONTRATTO INTEGRATIVO DI SECONDO LIVELLO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Rovigo, 15.12.2025



Ente Bilaterale del Terziario di Rovigo

Viale del Lavoro, 4

45100 ROVIGO

info@ebiro.it

0425 471837 - 3371527005

www.ebiro.it

Indice generale:

I Parte

Art. 1) Relazioni sindacali a livello territoriale	pag. 3
Art. 1.1) Finanziamento Ente Bilaterale	pag. 3
Art. 1.2) Finanziamento dei servizi e loro attivazione ai soggetti interessati	pag. 3
Art. 1.3) Commissione Paritetica Provinciale	pag. 4
Art. 1.4) Contrattazione aziendale per le aziende che non rientrano nell'art. 12 CCNL	pag. 4
Art. 1.5) Commissione di conciliazione	pag. 5
Art. 1.6) Attuazione delle disposizioni sulle Pari Opportunità	pag. 5
Art. 1.7) Organismo paritetico provinciale per la sicurezza sul lavoro (OPP)	pag. 6

II Parte

Art. 2) Disciplina del rapporto di lavoro	pag. 7
Art. 2.1) Apprendistato	pag. 7
Art. 2.2) Contratto a tempo determinato	pag. 7
Art. 2.3) Part time	pag. 8
Art. 3) Svolgimento rapporto di lavoro	pag. 9
Art. 3.1) Lavoro domenicale	pag. 9
Art. 3.2) Trattamento economico del lavoro domenicale	pag. 10
Art. 3.3) Trattamento economico del lavoro domenicale per lavoratori con riposo settimanale fissato in giorno diverso dalla domenica	pag. 10
Art. 3.4) Trasformazione maggiorazione lavoro domenicale in maggior riposo compensativo	pag. 10
Art. 4) Parte Economica	pag. 11
Art. 4.1) Elemento Economico Territoriale	pag. 11
Art. 4.2) Elemento Welfare Territoriale Annuale	pag. 11
Art. 4.3) Lavoratori apprendisti	pag. 12
Art. 4.4) Lavoratori stagionali	pag. 12
Art. 5) Prestazioni dell'Ente Bilaterale e Welfare contrattuale	pag. 12
Art. 5.1) Previdenza integrativa e complementare	pag. 12
Art. 5.2) Assistenza sanitaria Integrativa	pag. 12
Art. 6) Contenuto economico delle prestazioni di welfare contrattuale territoriale e di welfare bilaterale	pag. 12
Art. 7) Formazione continua	pag. 13
Art. 8) Intese Allegate	pag. 13
Art. 9) Disposizioni finali. Decorrenza e Durata	pag. 13

Allegati:

All.1) Richiesta consultazione aziendale art. 1.4) Contratto Integrativo al CCNL per dipendenti da aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi della provincia di Rovigo

All.2) Prestazioni della Bilateralità territoriale

All.3) Accordo Organismo Paritetico Provinciale – RLST

**RINNOVO CONTRATTO PROVINCIALE INTEGRATIVO DI SECONDO LIVELLO
PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO DELLA DISTRIBUZIONE
E DEI SERVIZI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO**

Addì 15.12.2025 presso la sede di Confcommercio Venezia - Rovigo

tra

Confcommercio Venezia - Rovigo, rappresentata dal Presidente Massimo Zanon, dal Presidente Stefano Pattaro, assistiti dal Responsabile Relazioni Sindacali Luca Bertuola

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei lavoratori del terziario, rappresentate dai Sigg.ri:

Elisa Cavallaro Segretario FILCAMS – CGIL Rovigo

Matteo Breda Segretario FISASCAT – CISL Padova Rovigo

Luigino Boscaro Segretario UILTUCS Veneto assistito da Michela Bacchiega

considerato che

- l'accordo integrativo del settore terziario della provincia di Rovigo, stipulato in data 05.06.2002 ha dato attuazione al secondo livello di contrattazione, così come previsto dal CCNL del Terziario 03.11.1994 e 20.09.1999, di cui al Titolo II prima parte (secondo livello di contrattazione), al Titolo III prima parte (relazioni sindacali), al Titolo IV prima parte (composizione delle controversie), al Titolo VI prima parte (mercato del lavoro);
- con intese successive, da ultimo quella siglata in data 17.07.2019, è stata data attuazione all'accordo interconfederale nazionale del 18.11.1996 applicativo del d.lgs. 626/94, poi d.lgs. 81/2008;
- con accordo del 06 05 2024 le parti hanno provveduto ad individuare le località ed i periodi a prevalente vocazione turistica ai sensi dell'art. 75 del CCNL (Testo Unico 2019);
- in data 06 05 2024 le parti hanno sottoscritto l'accordo quadro territoriale per la de-tassazione dei premi di produttività, della partecipazione agli utili e per i servizi di welfare;

premesso che

- Confcommercio Venezia - Rovigo, Filcams CGIL Rovigo, Fisascat CISL Padova e Rovigo e UILTUCS Veneto hanno in essere una consolidata contrattazione integrativa di secondo livello;

- È stato siglato in data 22 marzo 2024 il nuovo CCNL per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e servizi (d'ora innanzi CCNL);
- È stato siglato in data 05.02.2002 il Contratto Provinciale Integrativo di secondo livello per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi della provincia di Rovigo;
- È presente l'Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Rovigo all'interno del quale sono attivi tutti gli istituti previsti dal CCNL oltre ad una serie di servizi a favore dei lavoratori e delle aziende contrattati in sede territoriale;
- Sono profondamente mutate le condizioni di mercato in particolare con riferimento alla necessità di creare sistemi di compatibilità tra gli orari di lavoro delle imprese, le esigenze di gestione dei picchi di produttività e dei momenti di calo del lavoro e le esigenze di conciliazione dei lavoratori tra lavoro e cura;
- È sempre più evidente, e condiziona sempre più la regolare attività delle imprese, la difficoltà di reperire personale ed è sempre più frequente la necessità di aumentare i contingenti del decreto flussi;
- È di notevole utilità, soprattutto nelle località turistiche e soggette a picchi di intensificazione oraria la possibilità di applicare la flessibilità oraria prevista dal CCNL;
- Parte della flessibilità oraria prevista dal CCNL è attivabile solo attraverso accordi aziendali;
- Le aziende che applicano il CCNL sono, nella grande maggioranza, di dimensione micro/piccola occupando mediamente meno di 30 dipendenti;
- Oltre a favorire l'aggregazione delle piccole e microaziende le parti intendono garantire anche a questa tipologia di imprese la possibilità di stipulare accordi aziendali;
- Vi è la necessità di dare compiuta definizione alla disciplina del contratto a termine, in riferimento alla stagionalità;
- Vi è la necessità di dare compiuta definizione al contratto di lavoro a part time in un'ottica di conciliazione vita lavoro e di garantire possibilità di lavoro regolare agli studenti, a lavoratori occupati in altri settori e a cittadini non occupati;
- Vi è la volontà di creare, anche mediante l'Ente Bilaterale del Terziario politiche attive per promuovere occupazione;
- È intenzione delle parti promuovere percorsi di formazione mirati ad una maggiore qualità dell'offerta e produttività del settore anche in un'ottica di sostenibilità valorizzando soprattutto i percorsi di formazione continua anche attraverso il Fondo Nuove Competenze e il Fondo For.Te;
- È riconosciuta da entrambe le parti l'urgenza di attivare percorsi anche di contrattazione aziendale al fine di recuperare reddito per i lavoratori e produttività per le aziende;
- Le parti intendono attivare un percorso di contrattazione per attivare forme di welfare territoriale;
- Le parti intendono dare attuazione a quanto previsto nel CCNL come politiche per la parità di genere;
- Le parti intendono concorrere alla individuazione di tutte le iniziative atte allo sviluppo dell'occupazione con particolare attenzione a giovani e donne.

viene stipulato

il presente Contratto Provinciale Integrativo al C.C.N.L.

I Parte

Art 1) – Relazioni sindacali a livello territoriale

1. Le Parti confermano che il sistema delle relazioni sindacali a livello territoriale si attua attraverso la contrattazione territoriale provinciale che sarà esercitata nei limiti e nelle forme previste dal CCNL artt. 9, 10 e 11.
2. La contrattazione territoriale si pone altresì l'obiettivo di definire le modalità e le procedure più opportune per permettere alle imprese che occupano meno di 30 dipendenti o che non hanno rappresentanza sindacale aziendale di poter stipulare accordi aziendali.
3. Le parti individuano l'Ente Bilaterale quale strumento per attuare quanto definito dalle Parti Sociali.
4. Le parti concordano altresì che l'Ente Bilaterale sia sede per le commissioni sindacali di conciliazione, la commissione paritetica, e l'Organismo paritetico per la sicurezza.

Art 1.1) - Finanziamento Ente Bilaterale

Le Parti, anche in considerazione delle nuove e molteplici attività che la contrattazione territoriale ha inteso affidare all'Ente Bilaterale, soprattutto con riguardo alle funzioni dell'Organismo Paritetico e alla Commissione Paritetica, concordano che, a partire dal 01.01.2026, il contributo da destinare in favore dell'Ente Bilaterale della Provincia di Rovigo è stabilito nella misura dello 0,25% a carico dell'azienda e dello 0,10% a carico del lavoratore su paga base e contingenza.

Art 1.2) Finanziamento dei servizi e loro attivazione ai soggetti interessati

Alla luce di tale quadro le Parti, fatto salvo quanto già in essere ai sensi dell'art. 2.1 del CPI del 12 aprile 2002, opereranno, nel rispetto della loro autonomia, nei seguenti termini:

- Confcommercio Venezia - Rovigo procederà ad assicurare la propria assistenza sindacale nella commissione paritetica, nelle modalità previste dall'art. 1.4 (contrattazione aziendale ex art. 12 CCNL terziario) anche all'interno dell'Ente Bilaterale, provvede all'assistenza nei confronti delle aziende per quanto previsto dalle commissioni citate;
- le OO.SS. assicurano ai lavoratori l'assistenza all'interno della commissione conciliazione di cui all'art. 1.5, e nella commissione paritetica di cui all'art. 1.3, nonché all'interno dell'organismo paritetico per la sicurezza di cui all'accordo del 15.12.2025 e per le funzioni di RLST. Assicurano inoltre ai lavoratori delle aziende aderenti all'ente bilaterale del terziario informazioni e consulenza in ordine agli istituti di welfare contrattuale.

Le OO.SS. dei lavoratori predisporranno una informativa per i lavoratori in ordine alle assistenze ed ai servizi di rappresentanza del presente Contratto Provinciale Integrativo.

Detto comunicato sarà consegnato a cura della parte datoriale con la busta paga del mese di gennaio 2026 a ciascun lavoratore in forza. Successivamente sarà inviato a cura dell'azienda con la prima busta paga ai lavoratori assunti dopo tale data.

3

Art. 1.3) Commissione Paritetica Provinciale

Le Parti concordano di istituire nel contesto dell'Ente Bilaterale la Commissione provinciale operante ai sensi del vigente CCNL alla quale saranno demandati i seguenti specifici compiti:

- a. esprimere pareri derivanti dalle interpretazioni contrattuali;
- b. interpellare la Commissione Paritetica Nazionale per quesiti o suggerimenti riguardanti norme del vigente CCNL;
- c. esprimere il "parere di conformità" in rapporto alle norme previste dal CCNL in materia di apprendistato ed ai programmi di formazione indicati dall'azienda nel rispetto delle norme vigenti;
- d. svolgere le altre funzioni previste dal CCNL e dagli accordi territoriali in ordine all'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato ed a particolari rapporti di lavoro a tempo parziale (art. 82 CCNL), al monitoraggio del mondo del lavoro con specifica attenzione ai bisogni formativi degli addetti ed ai diversi modelli di orario adottati dalle aziende;
- e. attivarsi per le ulteriori funzioni e ruoli che dovessero essere previsti con normative nazionali o territoriali in particolar modo in materia di previdenza integrativa e di mercato del lavoro;
- f. svolgere le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei percorsi formativi ai sensi dell'art. 18, L. 16/97, del D.M. 25.05.1998, della Circolare Ministeriale 20.03.2002 e successive modifiche e/o interpretazioni.
- g. svolgere le funzioni previste dall'art. 1.4 del presente accordo.

Art. 1.4) Contrattazione aziendale per le aziende che non rientrano nell'art. 12 CCNL

Considerato che i settori a cui si applica il CCNL appartengono, per gran parte, alla micro e piccola impresa, al fine di garantire corrette relazioni sindacali anche in questa tipologia di impresa, le parti concordano di affidare alla commissione paritetica la stipula di accordi aziendali in tutte le materie previste dal CCNL all'art. 12.

La commissione, composta dalle parti sociali, si riunirà, su richiesta dell'azienda che abbia interesse alla stipula di accordo aziendale, per svolgere la consultazione e sottoscrizione.

L'azienda, con il modello allegato (All.1), chiederà la convocazione della commissione per il tramite di Confcommercio Venezia - Rovigo. Unitamente alla richiesta di convocazione, anticiperà alla commissione il testo dell'accordo di cui chiede la consultazione. Le richieste di convocazione saranno inviate per conoscenza anche alle OO.SS. firmatarie del presente accordo nonché alla segreteria dell'Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Rovigo che provvederà alla convocazione delle parti entro 10 gg. dalla data di ricevimento della richiesta.

La commissione si riunisce presso Confcommercio Venezia - Rovigo o presso l'Ente Bilaterale.

Il primo incontro sarà fissato non oltre 20 gg. dalla data di richiesta di convocazione.

A tutti gli effetti i componenti della commissione per la contrattazione aziendale, nelle attività di consultazione sindacale e di stipula di accordo aziendale, agiscono come parti sociali.

La commissione può essere attivata dalle aziende in cui sono occupati meno di 30 dipendenti e che siano sprovviste di rappresentanza sindacale.

Può essere attivata altresì dalle imprese nelle quali, pur essendo occupati un numero superiore di dipendenti, non vi sia contrattazione aziendale o pur presente, vi sia esplicita adesione dell'impresa e delle RSA/RSU con apposita comunicazione alle parti firmatarie della presente intesa. La comunicazione di adesione sottoscritta dall'impresa e dalle RSA/RSU sarà inviata alle parti sociali firmatarie del presente accordo, presso l'ente bilaterale del terziario della provincia di Rovigo.

La commissione opera anche con riferimento agli accordi aziendali di rimodulazione oraria per l'accesso al Fondo Nuove Competenze, nonché per la verifica delle richieste di adesione all'accordo provinciale sui premi di produttività e welfare aziendale sottoscritto dalle parti firmatarie della presente intesa in data 06.05.2024 e infine per gli accordi in deroga in ordine alla stipula di contratti a tempo determinato o part time. Le aziende interessate richiederanno la convocazione della commissione, per il tramite di Confcommercio Venezia - Rovigo. La comunicazione sarà inviata alle parti sociali firmatarie del presente accordo presso la segreteria dell'Ente Bilaterale del terziario della Provincia di Rovigo. Gli accordi citati sono allegati al presente contratto integrativo di cui formano parte integrante.

Art. 1.5) Commissione di conciliazione

Le Parti concordano di demandare il tentativo di composizione delle controversie alla Commissione di Conciliazione Territoriale.

La Commissione esperisce il tentativo di conciliazione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 410, 411, 412 del Codice di Procedura Civile.

Opera nelle forme e nei modi previsti dagli artt. 39 e segg. del CCNL.

Le parti sociali concordano che la Commissione svolga le sue funzioni all'interno dell'Ente Bilaterale, che ne prevede annualmente, con specifica delibera del consiglio, il finanziamento.

Art. 1.6) Attuazione delle disposizioni sulle Pari Opportunità

Le parti intendono dare adempimento a quanto previsto all'art. 16 e 16 bis del CCNL impegnandosi a realizzare i seguenti punti

- Monitorare l'andamento occupazionale con riferimento alla questione di genere, usufruendo dei dati della bilateralità e dei report offerti da Veneto Lavoro;
- Promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento lavorativo a seguito di interruzioni, con particolare riferimento a quelle per attività di cura o nei casi previsti all'art. 16 bis del CCNL;



- Favorire percorsi di indagine ed approfondimento per una adeguata formazione sui temi della parità, pari opportunità, non discriminazione e inclusione occupazionale;
- Sviluppare proposte per un'effettiva valorizzazione professionale delle lavoratrici anche al fine di superare la segregazione verticale e la disparità retributiva;
- Compiere attività di ricerca in ordine a modelli di contrattazione di secondo livello che tenga conto della "dimensione di genere" e che favorisca l'adozione di nuove forme di organizzazione del lavoro e una maggiore flessibilità a sostegno della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- Promuovere azioni di promozione della certificazione della parità di genere prevedendo, anche in sede di Ente Bilaterale, incentivi per le aziende che si impegnano ad attivare percorsi per ottenere la certificazione;
- Promuovere formazione in particolare per i quadri addetti alla gestione del personale in ordine all'organizzazione del lavoro, alle pari opportunità e al gender pay gap.

Le parti al contempo concordano, anche per la realizzazione dei punti citati, di valorizzare la figura della Consigliera Provinciale di Parità e di promuovere il "Protocollo d'intesa sulla lotta alle discriminazioni di genere e alle molestie e violenza sui luoghi di lavoro" sottoscritto in data 11/11/2020 tra la Consigliera di Parità della Provincia di Rovigo, le OO.SS Cgil Cisl Uil provinciali e vari soggetti rappresentativi del mondo datoriale e delle Associazioni di categoria del territorio tra le quali Confcommercio.

Art. 1.7) Organismo paritetico provinciale per la sicurezza sul lavoro (OPP)

Le Parti hanno provveduto a sottoscrivere contestualmente al presente contratto il rinnovo dell'accordo sull'Organismo Paritetico Provinciale per la sicurezza sul lavoro anche in riferimento alle modifiche normative intervenute successivamente al D.lgs. 626/94, con particolare riferimento al Testo Unico D.lgs. 81/2008. Con tale accordo hanno confermato l'attuazione alle disposizioni dettate dall'Accordo interconfederale in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, siglato in sede nazionale in data 19.11.1996, anche con riferimento alla costituzione e ruolo degli RLST. L'accordo è parte integrante del presente contratto integrativo provinciale (all. 2). Le parti hanno convenuto che il finanziamento di quanto previsto al presente capitolo sia affidato all'Ente Bilaterale. A tale scopo hanno previsto un incremento della quota di finanziamento dell'ente bilaterale.





SECONDA PARTE

Art. 2) Disciplina del rapporto di lavoro

Le Parti ritengono fondamentale per lo sviluppo del Mercato del lavoro e l'incremento dell'occupazione giovanile nella provincia di Rovigo, l'ottimizzazione degli strumenti attualmente a disposizione. In particolare, convengono di promuovere le forme di apprendistato per la qualifica e l'alto apprendistato.

Per quanto demandato al secondo livello di contrattazione dal CCNL all'art. 75, concordano di confermare i contenuti dell'accordo del 20.06.2025. (All. 3).

Concordano infine di confermare gli interventi in ordine al part time con procedure atte a prevenire la forma di part time involontario.

Art. 2.1) Apprendistato

Fatto salvo quanto previsto in materia di parere di conformità, le disposizioni in materia di apprendistato del precedente contratto integrativo provinciale sono superate dalle normative che si sono susseguite in materia (da ultimo il d.lgs. 81/2015) e dall'accordo di riordino tra Confcommercio Filcams CGIL, Fisascat CISL e UILTUCS del 28 marzo 2012 a cui il presente CPI rinvia.

Parere di conformità Ente Bilaterale

Le Aziende che intendono assumere lavoratori apprendisti ai sensi degli artt. 46 e seguenti del CCNL sono tenute a presentare la richiesta "parere di conformità", ai sensi dell'art. 50 del CCNL alla competente Commissione Paritetica dell'Ente Bilaterale Provinciale.

La Commissione è tenuta alla verifica della congruità del rapporto numerico tra apprendisti e lavoratori qualificati, dell'ammissibilità del livello di inquadramento e della percentuale di conferma come prevista dall'art. 63 del CCNL.

Le aziende con più unità locali ubicate in province diverse dovranno presentare la richiesta alla Commissione Paritetica dell'Ente Bilaterale della Provincia dove insiste l'unità locale.

Le aziende con Unità produttive in più di due Regioni possono inoltrare la domanda di cui al primo comma all'apposita Commissione istituita presso l'Ente Bilaterale Nazionale.

Art. 2.2) CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Contratti a Tempo Determinato

Le parti con l'allegato accordo (all.3) hanno disciplinato quanto previsto dall'art. 75 del CCNL in merito all'individuazione delle località a vocazione turistica, ai periodi e ai settori interessati.

Art. 2.3) PART TIME

Part time in deroga ai limiti minimi settimanali

Nella considerazione che il CCNL prevede per le aziende che occupano complessivamente fino a 30 dipendenti una durata minima di 16 ore di lavoro settimanale e per le aziende che occupano complessivamente più di 30 dipendenti una durata minima di 18 ore di lavoro settimanale, le parti intendono dare attuazione, a livello territoriale, a quanto previsto dall'art. 82 CCNL penultimo capoverso.

Le parti, per conciliare specifiche esigenze dei lavoratori, con la procedura prevista dall'art. 1.3 del presente accordo, assistono le aziende e i lavoratori nella stipula di accordi aziendali in deroga ai limiti orari minimi così come previsto dall'art. 82 del CCNL, sopra citato.*

Ipotesi soggettive

Potranno essere stipulati contratti di lavoro a part time ai sensi dell'art. 82 CCNL penultimo capoverso nelle seguenti ipotesi soggettive:

lavoratori/trici studenti;

lavoratori/trici con altra occupazione a part time;

Lavoratori/trici destinatari di ammortizzatori sociali;

lavoratori/trici che, ai sensi dell'art. 16 CCNL, che desiderino reinserirsi nel mercato del lavoro a seguito di interruzione dell'attività lavorativa;


lavoratori/trici in condizione di svantaggio ai sensi della l. 381/91, richiedenti protezione internazionale e titolari di stato di rifugiato, vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte di organizzazioni criminali, soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari (D.Lgs. 286/98) e vittime di tratta (d.lgs. 24/2014), soggetti segnalati come svantaggiati da una Pubblica Amministrazione;

lavoratori/trici che abbiano già maturato i requisiti pensionistici.

Limite minimo orario

Non potranno essere stipulati contratti di lavoro a part time in deroga al di sotto dell'orario minimo settimanale di 8 ore. Le parti indicheranno nel contratto il possibile percorso di progressione oraria e/o di stabilizzazione dei contratti individuali di lavoro a part time in deroga ai limiti minimi settimanali.

**art. 82 CCNL ultimo capoverso. "in relazione alle specifiche realtà territoriali ed aziendali ed alle particolari condizioni dei lavoratori, al secondo livello di contrattazione possono essere raggiunte intese diverse in merito a quanto previsto in materia di durata della prestazione"*



Riduzione temporanea dell'orario di lavoro

Per favorire il mantenimento in organico dei lavoratori e delle lavoratrici e al contempo permettere la conciliazione tra lavoro ed esigenze di cura familiare, le parti firmatarie del presente accordo, con la procedura prevista dall'art. 1.4, assistono imprese e lavoratori nella stipula di accordi di riduzione oraria temporanea.

Part time temporaneo a parità di salario

Le parti, a livello sperimentale, e per la durata del presente Contratto Integrativo Provinciale concordano, nei casi previsti dall'art. 100 del CCNL, per favorire la conciliazione vita lavoro e il mantenimento in organico dei lavoratori e lavoratrici assunti a tempo indeterminato, di attivare un contributo una tantum a carico dell'Ente Bilaterale a favore delle aziende che concludano accordi di riduzione oraria temporanea garantendo parità di salario. Il Consiglio dell'Ente Bilaterale definirà le modalità e l'importo del contributo.

Gli accordi, che dovranno essere definiti secondo la procedura prevista dal citato art. 1.3, al fine di garantire la riduzione di orario con invarianza di salario, potranno prevedere la condizionalità a carico del lavoratore dell'utilizzo di ore di permesso accantonate e non godute.

Art. 3) SVOLGIMENTO RAPPORTO DI LAVORO

Le parti hanno inteso dare attuazione a quanto previsto dall'art. 140 (procedure per l'articolazione degli orari multiperiodali) e 141 del CCNL (banca delle ore) considerando il valore delle previsioni del CCNL in relazione ai bisogni delle aziende in ordine alle ipotesi di stagionalità, picchi di lavoro nei giorni domenicali e le necessità sempre più evidenti di conciliazione tra i tempi di lavoro e i tempi di cura. Hanno inteso inoltre offrire strumenti ad aziende e lavoratori per prevenire il fenomeno delle dimissioni in costanza di maternità o i licenziamenti nel periodo immediatamente successivo, spesso legati all'impossibilità di conciliazione tra carichi familiari e lavoro. Questione che impedisce la stabilità di lavoro e reddito soprattutto delle lavoratrici.

Per gli stessi motivi hanno inteso rivedere la disciplina del lavoro domenicale, secondo le previsioni dell'art. 153 del CCNL.

Art. 3.1) Lavoro domenicale

Le parti, anche per dare compimento a quanto previsto dall'art. 153, secondo capoverso del CCNL, concordano che nella programmazione della prestazione lavorativa del personale dipendente a tempo pieno nelle giornate festive e nelle giornate di domenica, laddove le condizioni lo permettano si dovrà tenere conto della disponibilità alla prestazione da parte di singoli lavoratori, nonché alla rotazione e all'alternanza della presenza tra i lavoratori.

Qualora la disponibilità espressa dai lavoratori non fosse sufficiente a garantire il presidio necessario, l'azienda potrà ricorrere ad altro personale individuato al proprio interno seguendo i criteri di rotazione e alternanza della presenza.

Le parti per favorire il rispetto dei criteri sopra indicati, potranno ricorrere all'assunzione di personale a part time anche in deroga ai limiti minimi settimanali stabiliti dal CCNL con le procedure e nei termini fissati dal presente contratto integrativo (art 2.3).

Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente articolo, fatti salvi i casi di espressa volontà, i lavoratori:

- madri e padri, anche adottivi, di bambini di età fino a 6 anni;
- che assistano portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti titolari di assegno di accompagnamento conviventi;
- donne in gravidanza previa presentazione del certificato medico che attesti lo stato di gravidanza;
- portatori di handicap di cui all'art. 3 comma 3 della legge n° 104/1992.

Art. 3.2) Trattamento economico del lavoro domenicale

Fermo restando quanto previsto dalla contrattazione aziendale, le parti convengono di modificare quanto previsto dal CCNL in materia di maggiorazioni come di seguito specificato.

Fino a 8 domeniche lavorate all'anno la maggiorazione sarà del 35%

Da 9 a 12 domeniche lavorate all'anno la maggiorazione sarà del 40%

Dalla 13ma domenica lavorata all'anno la maggiorazione sarà del 60%

Art. 3.3) Trattamento economico del lavoro domenicale per lavoratori con riposo settimanale fissato in giorno diverso dalla domenica

Fermo restando quanto eventualmente previsto dalla contrattazione aziendale, ai lavoratori che abbiano il riposo settimanale fissato in giorno diverso dalla domenica, le parti convengono che sarà riconosciuta la maggiorazione del 35% fino alla ventesima domenica e del 40% dalla ventunesima domenica lavorata nell'anno.

Art. 3.4) Trasformazione maggiorazione lavoro domenicale in maggior riposo compensativo

Al fine di garantire le esigenze aziendali di presidio per il servizio in giornata di domenica, per compensare i cali di lavoro nelle altre giornate infrasettimanali, nonché per una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, le parti assisteranno all'interno della commissione contratto di cui all'art. 1.3, le aziende e i lavoratori che intendano sottoscrivere, in alternativa a quanto previsto dagli articoli precedenti, accordi individuali che trasformino la sola percentuale prevista per il lavoro domenicale o festivo in equivalente tempo (maggior riposo compensativo) con le procedure e i termini del presente accordo. Al solo fine della trasformazione della maggiorazione economica in ore di maggior riposo compensativo, il parametro unico da considerare è pari a 40 minuti per ora lavorata

Per l'attivazione devono maturare almeno 4 ore di maggior riposo compensativo.

Tale maggior riposo dovrà essere goduto entro il semestre successivo alla sua maturazione con esclusione delle domeniche, fatto salvo accordo individuale di miglior favore, in base al quale sarà destinato a banca ore secondo quanto previsto dall'art. 141 CCNL.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left and center.

Art. 4) PARTE ECONOMICA

Art. 4.1) Elemento Economico Territoriale

Le parti confermano la validità di quanto previsto all'art. 2) del contratto integrativo della provincia di Rovigo del 05 giugno 2002 per tutti i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi. L'importo mensile dell'elemento economico territoriale è pari a 7,75 euro per 14 mensilità.

Art. 4.2) Elemento Welfare Territoriale Annuale

Al fine di migliorare le condizioni economiche dei lavoratori, ad esclusione degli assunti con contratto di lavoro intermittente e dei lavoratori apprendisti, è costituito per la vigenza contrattuale un elemento welfare territoriale annuale spendibile in beni e servizi welfare.

Il valore dell'elemento welfare sarà pari a euro

150,00 per l'anno 2025

200,00 per l'anno 2026

220,00 per l'anno 2027

240,00 per l'anno 2028

Il valore dell'elemento welfare matura in quote mensili, su 12 mensilità e ai fini del calcolo rileva la frazione di mese pari o superiore ai 15 gg. di calendario.

Hanno diritto a quanto maturato dell'elemento welfare territoriale i lavoratori qualificati che siano stati in forza all'azienda nell'anno di riferimento per almeno 90 gg di calendario.

Il valore dell'elemento welfare sarà riproporzionato per i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale.

L'elemento welfare territoriale annuale maturato sarà disponibile per i lavoratori con il mese di dicembre di ciascun anno*. Sarà onere dell'azienda dare evidenza dell'importo welfare nel LUL del mese di liquidazione dello stesso. In caso di cessazione anticipata dal rapporto di lavoro l'elemento welfare territoriale annuale maturato sarà messo a disposizione del lavoratore con le spettanze di fine rapporto.

L'elemento welfare territoriale deve intendersi come trattamento minimo ed è aggiuntivo rispetto ad altre erogazioni di beni e servizi che non siano frutto di contrattazione aziendale.

L'azienda che non ottemperi a quanto previsto nel presente art. 4 rimane obbligata nei confronti dei lavoratori al pagamento a titolo di EDR della somma annua di euro 350,00.

* l'elemento welfare maturato nel 2025 sarà disponibile per i lavoratori entro il mese di febbraio 2026.

Art. 4.3) Lavoratori apprendisti

A titolo sperimentale, per la vigenza del presente contratto integrativo provinciale, considerati gli indicatori in ordine alla sostenibilità del sistema previdenziale, nei confronti degli apprendisti iscritti o che si iscrivano al fondo contrattuale di previdenza complementare, in luogo di quanto previsto al punto 4.2), l'azienda è tenuta al versamento al fondo di previdenza complementare contrattuale della quota prevista dal CCNL all'art. 57 a carico azienda e di quella a carico lavoratore. L'obbligazione dell'azienda cesserà con la qualifica del lavoratore o in caso di dimissioni dello stesso.

Art. 4.4) Lavoratori stagionali

Ai lavoratori assunti, in base all'accordo per l'individuazione delle aree a vocazione turistica ex art. 75 CCNL (all. 5) con contratto a tempo determinato con durata minima di 3 mesi, l'azienda, erogherà un elemento welfare pari a euro 150,00 annui.

L'elemento welfare sarà erogato dall'azienda con le spettanze di fine rapporto.

Art. 5) Prestazioni dell'Ente Bilaterale e Welfare contrattuale

Art. 5.1) Previdenza integrativa e complementare

Le Parti confermano la necessità di dare la massima diffusione del Fondo per la previdenza complementare per i dipendenti del Terziario, denominato "FON.TE".
A tale scopo valorizzeranno gli sportelli finalizzati alla promozione, all'informazione ed al servizio a favore dei beneficiari del Fondo.

Le parti predispongono la documentazione relativa al fondo contrattuale di previdenza integrativa Fon.Te che sarà consegnata, assieme al contratto individuale di lavoro, ai dipendenti al momento dell'assunzione. Adeguata informativa sugli incentivi previsti dalla contrattazione a favore della previdenza integrativa sarà inoltre inserita, a cura dell'Ente Bilaterale, tra la documentazione nei corsi di formazione finanziati dall'Ente Bilaterale.

Art. 5.2) Assistenza sanitaria Integrativa

Lo sportello di cui al punto 5.1 opererà anche con riguardo alle previsioni di assistenza sanitaria integrativa di cui agli artt. 104 e 105 del CCNL.
Le parti con l'entrata in vigore del presente Contratto Provinciale Integrativo concordano di attuare una verifica in ordine alla possibilità di estensione delle prestazioni di assistenza sanitaria, previste dal CCNL per i dipendenti, anche a favore dei famigliari di questi.

Art. 6) Contenuto economico delle prestazioni di welfare contrattuale territoriale e di welfare bilaterale

Le prestazioni contrattate dalle parti sociali sono allegate al presente accordo. (All.2)

12 

Le parti confermano che le prestazioni di welfare contrattuale e quelle previste ed erogate dall'ente bilaterale sono parte del trattamento economico complessivo dei lavoratori. Confermano inoltre che l'Ente Bilaterale è quello previsto dal CCNL e dal CPI applicato dall'azienda.

Confermano inoltre che la scelta dell'azienda di adempiere all'obbligazione alternativa al versamento delle quote alla bilateralità o ai fondi di assistenza sanitaria integrativa non libera l'azienda dall'obbligo di garantire ai dipendenti le prestazioni previste dalla bilateralità e dai fondi sanitari contrattuali.

Art. 7) Formazione continua

Considerato che la formazione e la stabilità dell'organico è alla base della miglior efficienza organizzativa aziendale, e considerato altresì che il sistema economico produttivo e sociale sono in fase di profondo cambiamento per effetto della transizione digitale, ambientale e demografica, le parti, intendono incentivare aziende e lavoratori ad adottare programmi di miglioramento delle competenze del personale.

I gruppi di rappresentanza sindacale datoriale, costituiti in Confcommercio, unitamente ad una rappresentanza delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto integrativo individueranno annualmente le esigenze formative per i singoli settori.

Le parti sociali, sulla base dei fabbisogni evidenziati, provvederanno a garantire alle imprese la copertura economica dei percorsi formativi, primariamente con accordi sulle disponibilità del fondo For.Te, o per il tramite del Fondo Nuove Competenze, o ancora sulle risorse della bilateralità territoriale nei limiti stabiliti dal consiglio dell'Ente Bilaterale Territoriale.

Le parti si impegnano a promuovere seminari e incontri territoriali sui temi individuati come utili al rafforzamento delle competenze dai singoli settori.

Art. 8) Intese Allegate

Sono parte integrante del presente Contratto Provinciale Integrativo l'intesa sull'individuazione delle località a prevalente vocazione turistica, l'intesa in ordine alla procedura per la detassazione dei premi di produttività, l'Accordo Applicativo del D.lgs. 81 - 2008.

Art. 9) Disposizioni finali. Decorrenza e Durata

Il presente Contratto Integrativo Territoriale della Provincia di Rovigo avrà efficacia dalla data di sottoscrizione e sarà valido fino al 31.12.2029 salvo diverse decorrenze per singoli istituti. Entro tale data le parti si incontreranno per verificare l'efficacia dell'accordo e per decidere la sua eventuale prosecuzione.

Le parti si riservano di rivedere i contenuti del presente Contratto Integrativo Provinciale qualora intervengano modifiche legislative e/o contrattuali nazionali che disciplinino la fattispecie;

Copia del presente Contratto Integrativo Provinciale sarà notificata alle sedi provinciali degli Istituti previdenziali e assicurativi INPS ed INAIL oltre che all'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Letto confermato e sottoscritto

Confcommercio Venezia Rovigo




Handwritten signature in cursive script, appearing to read "C. Scuderi".

Filcams Rovigo




Handwritten signature in cursive script, appearing to read "E. C. ...".

Fisascap Padova e Rovigo



Handwritten signature in cursive script, appearing to read "M. ...".

Uiltucs Regionale Veneto



Handwritten signature in cursive script, appearing to read "M. ...".

All.1)

Richiesta consultazione aziendale art. 1.4) Contratto Integrativo al CCNL per dipendenti da aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi della provincia di Rovigo.

Confcommercio Venezia - Rovigo
Filcams Cgil Rovigo
Fisascat Cisl Padova Rovigo
Uiltucs Regionale Veneto
p.c. E.B. Terziario Rovigo

L'azienda _____
sita in _____ Via _____
Mail _____ Tel. _____

nella persona del legale rappresentante _____
(in alternativa) per il tramite di _____ Consulente
del Lavoro mail _____ Tel. _____

Richiede la costituzione della commissione paritetica per la consultazione in ordine a

- Accordo aziendale modulazione orario
- Accordo aziendale FNC
- Accordo riduzione oraria
- Accordo part time
- Accordo trasformazione maggiorazione lavoro domenicale
- Accordo detassazione premi di risultato
- Altro _____

L'azienda applica integralmente il CCNL e il CPI della provincia di Rovigo anche con riguardo agli obblighi contributivi all'Ente Bilaterale del Terziario.

Allega bozza accordo.

Data

Firma.....







All.2)

PRESTAZIONI DELLA BILATERALITA' TERRITORIALE.

Le Parti condividono la necessità, di continuare ad orientare parte delle risorse dell'Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Rovigo, all'attivazione di strumenti di politica attiva e sostegno al reddito, integrativi, sussidiari e complementari a quelli previsti dalle norme in vigore e soprattutto ad attività/strumenti di politica attiva. Verificheranno la possibilità di intervento anche mediante l'utilizzo delle politiche attive previste dalla Regione Veneto.

Intervento di sostegno al reddito per lavoratori licenziati per GMO che sottoscrivono un "Patto di servizio o di formazione al ricollocamento".

Soggetti interessati:

Lavoratori, anche apprendisti, percettori di NASpl, licenziati per riduzione di personale, per cessazione dell'attività dell'azienda, ovvero per altri motivi oggettivi che risultino da verbale di conciliazione sottoscritto ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c., redatto presso la commissione per la conciliazione delle controversie costituita, presso l'ente bilaterale ai sensi del CCNL.

Requisiti:

È richiesta la sottoscrizione di un "Patto di Servizio", che preveda la disponibilità di ricollocazione in una delle imprese del settore.

All'interno del Patto di Servizio è prevista la possibilità di frequenza gratuita a corsi di formazione professionale coerenti con il percorso di ricollocamento,

I candidati possono frequentare gratuitamente i corsi presso i centri di formazione riconosciuti dall'Ente Bilaterale del Terziario.

La formazione deve essere orientata al ricollocamento e pertanto sono ammissibili solo i percorsi di formazione verificati/verificabili al momento della sottoscrizione del Patto.

Ente Bilaterale garantisce l'attività di orientamento, attraverso centri accreditati per le politiche del lavoro, anche valorizzando quanto previsto dai programmi di ricollocamento previsti dalla Regione Veneto.

Il sussidio di integrazione al reddito sarà pari al 10% dell'assegno NASPI calcolato sull'importo del primo assegno.

Il sostegno al reddito sarà erogato per una durata massima di 6 mesi a decorrere dal 5° mese dello stato di disoccupazione (8° mese nel caso di lavoratori che hanno compiuto i 55 anni). **Il sostegno al reddito è condizionato alla frequenza di almeno una politica regionale sulla ricollocazione.**

Contributo per spese sanitarie per figli disabili.

Ai lavoratori dipendenti da aziende aderenti all'Ente Bilaterale ed a condizione che il lavoratore e l'azienda siano in regola con il versamento delle quote contributive e delle quote previste dall'art. 2, punto 1) del presente accordo da almeno sei mesi antecedenti la data di richiesta, sarà riconosciuto un sussidio "una tantum" pari all'importo di 500,00 euro a titolo di partecipazione alle spese sostenute per l'assistenza ai figli disabili.

Contributo malattia di lunga durata.

Ai lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di comporto previsto dal CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi e che abbiano fatto richiesta del periodo di aspettativa non retribuita così come previsto dal CCNL stesso, sarà corrisposto un sussidio pari a € 300,00 netti. Alla data di presentazione della domanda di contributo il lavoratore deve risultare in regola con l'adesione e il versamento delle quote contributive da almeno sei mesi, ovvero per gli ultimi sei mesi retribuiti.

Contributo acquisto testi scolastici scuole secondarie di primo e secondo grado.

Ai lavoratori dipendenti da aziende aderenti all'Ente Bilaterale ed a condizione che il lavoratore e l'azienda siano in regola con il versamento delle quote contributive e delle quote previste dall'art. 2, punto 1) del presente accordo da almeno sei mesi antecedenti la data di richiesta, sarà erogato un contributo pari al 100% della spesa sostenuta fino ad un massimo di € 150 a figlio e a lavoratore-studente all'anno per l'acquisto dei testi scolastici delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Bonus università per studenti-lavoratori e figli.

Ai lavoratori dipendenti da aziende aderenti all'Ente Bilaterale ed a condizione che il lavoratore e l'azienda siano in regola con il versamento delle quote contributive e delle quote previste dall'art. 2, punto 1) del presente accordo da almeno sei mesi antecedenti la data di richiesta, sarà erogato un contributo di € 150 per il lavoratore dipendente iscritto all'università o per ciascun figlio iscritto all'università e a carico dello stesso.

Bonus cultura.

Ai lavoratori dipendenti da aziende aderenti all'Ente Bilaterale ed a condizione che il lavoratore e l'azienda siano in regola con il versamento delle quote contributive e delle quote previste dall'art. 2, punto 1) del presente accordo da almeno sei mesi antecedenti la data di richiesta, sarà erogato un contributo pari al 100% della spesa sostenuta per un massimo di € 70,00. Saranno rimborsate le spese sostenute solo per il lavoratore aderente e relative all'acquisto di libri (presso i punti vendita indicati sul modulo o negli store online degli stessi), ingressi a musei/mostre, abbonamenti e biglietti di cinema e teatro, etc.

Bonus carburante.

Ai lavoratori dipendenti da aziende aderenti all'Ente Bilaterale ed a condizione che il lavoratore e l'azienda siano in regola con il versamento delle quote contributive e delle quote previste dall'art. 2, punto 1) del presente accordo da almeno sei mesi antecedenti la data di richiesta e con un ISEE fino ad € 15.000,00, sarà consegnato un buono del valore di € 70,00 per il rifornimento di carburante (benzina, diesel, metano, gpl) presso una delle stazioni di servizio aderenti all'Ente Bilaterale di Rovigo.

17

Premio di natalità.

Ai lavoratori dipendenti da aziende aderenti all'Ente Bilaterale ed a condizione che il lavoratore e l'azienda siano in regola con il versamento delle quote contributive e delle quote previste dall'art. 2, punto 1) del presente accordo da almeno sei mesi antecedenti la data di richiesta sarà erogato un contributo di € 200,00 per la nascita o l'adozione di ciascun figlio.

Attività sportiva del lavoratore.

Ai lavoratori dipendenti da aziende aderenti all'Ente Bilaterale ed a condizione che il lavoratore e l'azienda siano in regola con il versamento delle quote contributive e delle quote previste dall'art. 2, punto 1) del presente accordo da almeno sei mesi antecedenti la data di richiesta sarà erogato un contributo di € 150,00 a fronte della spesa per un abbonamento mensile, trimestrale, semestrale o annuale, etc. per lo svolgimento di un'attività sportiva del lavoratore richiedente.

INTERVENTI DELLA BILATERALITA' A SOSTEGNO DELLE AZIENDE

In considerazione della contribuzione aggiuntiva a carico delle aziende, le parti concordano di attivare a favore delle aziende contributi a favore di particolari attività, in particolare quelle legate alla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai processi di aggregazione della micro e piccola impresa e alle attività che favoriscano il lavoro femminile e la parità di genere.

Formazione Sicurezza e Igiene sui Luoghi di Lavoro.

RSPP Esterno, Attività di Audit Volontario, Formazione RSSP Esterno e RLST e componenti OPP.

L'Ente Bilaterale accorda al finanziamento, fino ad esaurimento dei fondi stanziati per l'apposito capitolo, appositi finanziamenti per la formazione prevista come obbligatoria dal Decreto Legislativo 81/2008.

Inoltre, provvede al finanziamento a formazione specifica per gli RLST e gli RSPP esterni come previsto dall'accordo su OPP e RLST del 9 settembre 2024.

Rientrano nelle attività finanziate per la sicurezza a favore di lavoratori e aziende anche quelle per la realizzazione di audit volontari nelle modalità e nelle forme previste dalle parti nel citato accordo di costituzione dell'OPP.

Contributo in caso di attivazione di contratto di riduzione oraria temporanea a parità di salario per attività di Conciliazione Vita Lavoro.

Alle aziende che stipuleranno accordi di riduzione oraria a parità di salario per esigenze di conciliazione vita lavoro, con la procedura prevista all'art. 1.3 del presente contratto integrativo provinciale, l'ente riconoscerà un contributo "una Tantum" pari a euro 1.000,00.

L'accordo dovrà prevedere una riduzione oraria a parità di salario di almeno 4 ore settimanali e dovrà avere durata almeno annuale.

Il contributo, che sarà concesso per un solo anno, sarà riconosciuto al termine del periodo di Part Time, al ripristino dell'orario pieno.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. From left to right, there are four distinct signatures, followed by a large, stylized signature that spans across the middle and right sections. On the far right, there is a circular stamp containing the number '18' and another signature.

Contributo formazione e consulenza Certificazione Parità di Genere.

Alle aziende che effettuino spese per ottenere la Certificazione per la parità di genere, verrà erogato un contributo del 50% della spesa effettuata nel limite massimo di 1.000,00 euro.

L'ente provvederà al finanziamento della formazione propedeutica alla certificazione di parità.

Contributo sicurezza ambiente di lavoro.

Alle aziende che effettuino spese per l'acquisto di D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale), divise da lavoro, estintori (anche noleggio) o defibrillatori, verrà erogato un contributo del 100% della spesa imponibile effettuata nel limite massimo di 400,00 euro.

Contributo per visite mediche di medicina del lavoro.

Alle aziende che sostengano spese per le visite mediche ai loro lavoratori, verrà erogato un contributo del 100% della spesa imponibile effettuata nel limite massimo di 400,00 euro.

Contributo per redazione e/o aggiornamento D.V.R. (Documento di Valutazione Rischi).

Alle aziende che sostengano spese per la redazione o l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, verrà erogato un contributo del 100% della spesa imponibile effettuata nel limite massimo di 400,00 euro.

Contributo per redazione e/o aggiornamento del piano di autocontrollo igienico-sanitario (H.A.C.C.P.).

Alle aziende che sostengano spese per la redazione o l'aggiornamento del piano di autocontrollo igienico-sanitario H.A.C.C.P., verrà erogato un contributo del 100% della spesa imponibile effettuata nel limite massimo di 400,00 euro.

Contributo per nomina RSPP esterno.

Alle aziende che sostengano spese per la nomina di un RSPP esterno, tra quelli accreditati all'interno dell'O.P.P., verrà erogato un contributo del 100% della spesa imponibile effettuata nel limite massimo di 400,00 euro.

Contributo per innovazione tecnologica.

Alle aziende che sostengano spese relative all'innovazione tecnologica, verrà erogato un contributo del 100% della spesa imponibile effettuata nel limite massimo di 400,00 euro.

Saranno rimborsati parzialmente i costi (imponibile) sostenuti per: realizzazione di un nuovo sito o modifiche sostanziali del sito (non servizi di licenza d'uso, spese per manutenzione sito, acquisto dominio, canone annuale, etc.), piattaforma e-commerce e tutte le nuove tecnologie, hardware, software per l'azienda.

ACCORDO TERRITORIALE APPLICATIVO DEL D.LGS 81/2008 CCNL TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI DELLA
PROVINCIA DI ROVIGO

Addì 15.12.2025 presso la sede di Confcommercio di Rovigo

tra

Confcommercio Venezia - Rovigo, rappresentata dal Presidente Massimo Zanon, e dal Presidente Stefano Pattaro, assistiti dal Responsabile Relazioni Sindacali Luca Bertuola

e

le Organizzazioni Sindacali Provinciali dei lavoratori del terziario, rappresentate dai Sigg.ri:

Elisa Cavallaro Segretario FILCAMS – CGIL Rovigo

Matteo Breda Segretario FISASCAT - CISL Padova Rovigo

Luigino Boscaro Segretario UILTUCS Veneto e Michela Bacchiega

PREMESSO

- che in data 18/11/1996 è stato sottoscritto, a livello nazionale, l'accordo interconfederale Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil in materia di sicurezza.
- che in data 9 aprile 2008 è stato emanato il D.lgs. 81/2008, che ha riordinato la normativa in materia di salute e sicurezza.
- che gli artt. 47, 48 e 50 del D.lgs. 81/2008 prevedono l'individuazione della rappresentanza dei lavoratori affidando alla contrattazione collettiva le modalità di elezione e/o di designazione nonché le modalità di esercizio delle attribuzioni.
- che l'art.51 del D.lgs. 81/2008 prevede la costituzione e le funzioni degli Organismi Paritetici, rinviando ad accordi tra le parti le modalità di esercizio.
- che il D.lgs. 81/2008 art. 37 comma 12 prevede che la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli Organismi Paritetici di cui all'art. 50, ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
- che gli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011 e Segg.ti, hanno disciplinato la formazione obbligatoria in materia di sicurezza in capo al datore di lavoro, dando così attuazione a quanto previsto dagli articoli 34 e 37 del D.lgs. 81/2008.

CONSIDERATO



- che le Parti ritengono impegno comune e prioritario, favorire e sviluppare politiche efficaci di prevenzione e sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.
- che il sistema delle aziende del Commercio Distribuzione e Servizi è rappresentato prevalentemente da piccole e medie attività imprenditoriali, in cui, proprio per il ridotto numero degli addetti, è concretamente difficile l'applicazione organizzativa del Sistema di gestione previsto dalle norme in materia di sicurezza.
- che le Parti concordano, sulla necessità di dotare il sistema della rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di un accordo in grado di regolare le relazioni sindacali, gli assetti degli Organismi Paritetici e le attribuzioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
- che le Parti ritengono necessario rivedere ed integrare l'accordo applicativo del D.Lgs. 81/2008 sottoscritto in data 17 luglio 2019 alla luce delle nuove disposizioni in materia e per potenziare il ruolo dell'O.P.P.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO

1. Ambito di applicazione

Il presente Accordo ha validità per tutte le Aziende della Provincia di Rovigo, che applicano integralmente il CCNL per dipendenti da aziende del terziario distribuzione e servizi sottoscritto tra Confcommercio Venezia - Rovigo e le O.S. Filcams CGIL Rovigo, Fisascat CISL Padova e Rovigo, UILTucs Regionale Veneto e gli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo e che siano aderenti a Ente Bilaterale Terziario della Provincia di Rovigo.

2. Costituzione dell'Organismo Paritetico Provinciale O.P.P.

Le Parti, con il presente Accordo, costituiscono l'Organismo Paritetico Provinciale competente in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

L'O.P.P., che opererà all'interno dell'Ente Bilaterale del Terziario della provincia di Rovigo, risulta composto da tre rappresentanti nominati da Confcommercio Venezia - Rovigo e da tre rappresentanti nominati dalle OO.SS. della provincia di Rovigo: Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs Regionale Veneto.

3. Compiti Organismo Paritetico Provinciale

L'Organismo Paritetico Provinciale (O.P.P.) di cui al precedente punto 2, svolge i compiti previsti dall'art. 51 del D.lgs. 81/2008 e, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. Costituisce punto di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione del diritto di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti ai sensi del D.lgs. 81/2008.
2. Supporta il datore di lavoro nella individuazione di soluzioni tecniche organizzative nell'ambito della materia in esame e comunque in ordine ai diritti di consultazione previsti dal D.lgs. 81/2008.

3. Promuove attività di formazione anche attraverso l'impiego di fondi della bilateralità e di quelli interprofessionali, su richiesta delle imprese.
4. Riceve e valuta le richieste di collaborazione di cui all'Accordo Stato Regioni in ordine alla formazione, provenienti dai datori di lavoro, nelle prerogative e limiti stabiliti dalla circolare del Ministero del Lavoro n° 20/2011.
5. Promuove buone prassi in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.
6. Effettua il monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa con riguardo alla salute e sicurezza sul lavoro in ambito territoriale

Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, l'O.P.P. potrà ricercare collaborazioni con gli Organismi e le Istituzioni che operano nel Territorio in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

4. Sistema di rappresentanza territoriale dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.T.)

Fatto salvo quanto previsto dall'accordo interconfederale citato del 18/11/1996, nell'ambito dell'esercizio dei diritti dei lavoratori in merito all'individuazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) di cui agli artt. 47 e 48 del T.U. D.lgs. 81/2008 le Parti concordano che, nel caso non si siano verificate le condizioni previste dall'art. 47 T.U. D.lgs. 81/2008 si applica quanto previsto dall'art. 48 T.U. D.lgs. 81, secondo le modalità stabilite dal presente accordo in fatto di Rappresentanza Territoriale dei Lavoratori per la sicurezza. I Rappresentanti territoriali dei Lavoratori, sono designati nel numero di tre dalle organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, i nominativi verranno comunicati all'Organismo Paritetico Provinciale costituito presso l'Ente Bilaterale del Terziario della Provincia di Rovigo.

La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale, pur rientrando nell'ambito del sistema generale di rappresentanza dei lavoratori delle imprese, è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative, nell'ambito del settore, ai sensi del comma 8 art. 48 del D.lgs. 81/2008, nonché con l'appartenenza come componente agli Organismi Paritetici previsti dal presente accordo.

L'R.L.S.T. è tenuto nello svolgimento della sua attività ad operare, considerate anche le dimensioni delle aziende, nello spirito della legge stessa per una gestione non conflittuale della materia e nell'ambito esclusivo delle attribuzioni di cui all'art. 48 del D.lgs. 81/2008.

In sede di O.P.P. si predisporranno periodicamente, anche su richiesta del R.L.S.T. e nel rispetto dei ruoli, momenti di confronto su interpretazioni in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, nonché sulla formazione in materia dei soggetti interessati.

L'R.L.S.T. dura in carica tre anni, fatta salva la possibilità che le parti procedano alla revoca dell'incarico, ed è rinominabile.

La revoca dell'incarico del R.L.S.T. dovrà in ogni caso essere ratificata dall'O.P.P.

L'R.L.S.T. che accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, nell'espletamento di tale attribuzione è tenuto al rispetto delle esigenze organizzative e produttive dell'azienda ed al rispetto del segreto imprenditoriale, in ogni caso l'accesso all'azienda è esercitato di volta in volta da un unico R.L.S.T.

L'R.L.S.T. può predisporre un programma di lavoro redatto con specifica individuazione delle aziende divise per tipologia di attività e di rischio nonché, qualora presenti, delle motivazioni delle richieste di intervento. L'elenco sarà trasmesso all'O.P.P. almeno 30 gg. prima della sua attuazione tramite fax o e-mail. In caso di infortunio grave l'R.L.S.T. ha accesso immediato all'azienda.

Rimane fermo per le aziende di avvalersi dell'opzione, previa specifica richiesta, di esclusivo esame congiunto presso la sede dell'O.P.P. con relativo invio allo stesso della documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione, secondo schede predisposte nel rispetto dei contenuti di cui agli art. 28 e 29 del D.lgs. 81/2008.

Qualora le aziende non intendano avvalersi dell'opzione di cui al paragrafo precedente, in caso di accesso in azienda, l'R.L.S.T. al fine di rendere effettivo l'accompagnamento da parte dell'esponente dell'Associazione Datoriale, segnala a mezzo fax o e-mail alla Segreteria dell'O.P.P. con almeno 30 gg. di anticipo, la data e l'ora della visita che intende effettuare nei luoghi di lavoro dell'azienda. Ricevuta la richiesta, la Segreteria dell'O.P.P. provvede immediatamente a comunicare per iscritto a mezzo fax, e-mail o raccomandata, data e ora della visita all'azienda all'esponente nominato da Confcommercio Venezia - Rovigo

5. Procedura di richiesta e assegnazione dell'RLST.

L'azienda, con la collaborazione dell'Associazione Datoriale firmataria del presente accordo, invia la richiesta di assegnazione dell'RLST all'OPP presso l'Ente Bilaterale.

La segreteria dell'Ente Bilaterale comunica all'azienda e all'Associazione Datoriale il nominativo dell'RLST designato dall'OPP.

L'RLST programma la consultazione sul DVR ai sensi di quanto stabilito ai paragrafi precedenti.

In caso di accesso ai luoghi di lavoro, questo sarà programmato dall'RLST in collaborazione con il rappresentante dell'Associazione Datoriale firmataria del presente accordo nominato all'interno dell'OPP.

6. RSPP per le piccole e micro aziende, audit volontario, formazione RSPP/RLST e componenti OPP.

Ai sensi dell'art. 3 punto 2) del presente accordo le parti concordano di riservare annualmente risorse per la formazione dei componenti dell'OPP e di promuovere corsi di formazione, nelle modalità previste dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 07 luglio 2016 e successive integrazioni per la formazione di Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione per la sicurezza. Concordano inoltre di promuovere, soprattutto con riferimento alle piccole e micro imprese, il ruolo e le funzioni del RSPP. In particolare l'Associazione

 4

Datoriale si impegna a promuovere da un lato la figura del RSSP Esterno per le piccole e micro aziende e dall'altro un'attività di audit volontario con cadenza biennale presso le aziende.

L'attività di audit volontario si svolgerà sulla base di schede di rilevazione del rischio e di corretto adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 realizzate dall'Organismo Paritetico. Le funzioni di audit saranno svolte dall'RSPP o RSPP esterno in collaborazione con l'OPP.

L'esito dell'audit prevede la successiva consultazione con l'RLS o RLST.

Ai fini di dare effettività ai compiti previsti in materia di prevenzione dal D.lgs. 81/2008 con particolare riferimento agli artt. 17, 31, 32, 34 le parti concordano che, all'interno delle risorse del finanziamento all'OPP previste al capitolo 8) dell'accordo, rientrino anche quelle per le attività del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione previsto dall'Associazione Datoriale firmataria del presente accordo a favore della Piccola e Micro Impresa.

Confcommercio Venezia - Rovigo comunicherà annualmente all'O.P.P. il nominativo degli RSPP che sono messi a disposizione dal sistema.

Comunicherà inoltre all'OPP i nominativi delle aziende che hanno designato gli RSPP esterni.

Ente Bilaterale, con riferimento agli RSPP di cui al presente articolo, provvederà a quanto previsto in termini di formazione e di aggiornamento dal D.lgs. 81/2008.

Le parti si impegnano, con apposita intesa, a promuovere le reti di impresa anche in funzione della ottimizzazione e della effettiva applicazione degli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nelle modalità previste dal presente articolo.

7. Sorveglianza Sanitaria

Le parti sociali concordano un contributo per le attività di sorveglianza sanitaria a favore delle aziende che abbiano sottoposto il Documento di Valutazione dei Rischi all'OPP per la consultazione.

Il consiglio direttivo dell'Ente Bilaterale definirà le coperture necessarie, le spese rimborsabili per la sorveglianza sanitaria, la misura del rimborso e la periodicità.

8. Finanziamento

Le Parti concordano che, in attesa degli accordi attuativi di cui all'art. 48 comma 3 del D.lgs. 81/2008, il finanziamento per le attività e il funzionamento dell'Organismo Paritetico Provinciale sulla Sicurezza e della Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale, previsto dal presente accordo, rientri nel capitolo di spesa relativo alle attività per la sicurezza stabilite dall'Ente Bilaterale Terziario della Provincia di Rovigo, previa delibera dello stesso e senza ulteriori oneri per le aziende che aderiscono al sistema della bilateralità e sono in regola con la contribuzione prevista.

Per la fruizione dei servizi previsti dall'OPP e RLST e di quanto stabilito nel presente accordo le aziende debbono risultare in regola con il versamento dei contributi previsti all'Ente Bilaterale nella misura definita dal CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi (Confcommercio – Filcams CGIL, Fisascat CISL, UILTUCS) e dall'Accordo Provinciale Integrativo per le aziende del settore Terziario della provincia di Rovigo. L'azienda che versi per la prima volta all'Ente Bilaterale potrà accedere ai servizi anticipando il versamento previsto dal regolamento dell'Ente Bilaterale. Le aziende con dipendenti, già aderenti all'Ente Bilaterale, che abbiano omesso il versamento dei contributi dovranno sanare i periodi di scopertura prima di accedere ai servizi previsti.

Qualora le disposizioni contenute nel citato art. 48 comma 3 del D.lgs. 81/2008 trovino attuazione, le Parti si incontreranno per armonizzare alle stesse quanto disposto dal presente accordo.

9. Decorrenza e validità dell'accordo


La presente intesa territoriale decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà vigore fino alla data del 31.12.2028.

Successivamente si intenderà tacitamente rinnovata per una durata annuale (01.01 – 31.12) salvo disdetta via PEC o lettera raccomandata AR con almeno tre mesi di anticipo rispetto la data di scadenza naturale.


Confcommercio Venezia - Rovigo




Filcams CGIL



Fisascat CISL



UILTuCS Regionale Veneto





CONFCOMMERCIO ROVIGO

Viale del Lavoro, 4
45100 ROVIGO
e-mail: segreteria.rovigo@confcom.it
Tel. 0425 403511 – www.confcommerciorovigo.it



FILCAMS CGIL ROVIGO

Via Calatafimi, 1/b
45100 ROVIGO
mail: filcams.rovigo@veneto.cgil.it
Tel. 0425 377311



FISASCAT CISL PADOVA-ROVIGO

Viale Tre Martiri, 87
45100 ROVIGO
e-mail: fisascat.padova.rovigo@cisl.it
Tel. 0425 399218



UILTuCS REGIONALE VENETO

Viale Trieste, 13
45100 ROVIGO
e-mail: rovigo@uiltucs.eu
Tel. 0425 422629



ENTE BILATERALE DEL TERZIARIO DI ROVIGO

Viale del Lavoro, 4
45100 ROVIGO
e-mail: info@ebiro.it
Tel. 0425 471837 - 3371527005
www.ebiro.it